

Informazioni generali per il rilascio di copie di atti in caso di incidente stradale

Che cos'è

In caso di **incidente stradale** gli interessati possono richiedere, anche a fini assicurativi e tramite la propria Compagnia assicurativa, agli Organi di Polizia che hanno proceduto alla rilevazione dell'incidente le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, **con esclusione dei verbali di sommarie informazioni** (art. 11 c. 4 Codice della Strada).

Onde evitare incertezze e prassi difformi in relazione ad incidenti stradali da cui siano derivate lesioni o il decesso di una o più persone coinvolte, nonché per una più celere definizione delle relative procedure, questa Procura ha disposto che gli Organi di P.G. provvedano al rilascio delle informazioni e di copie degli atti consentiti, relativi a procedimenti penali già iscritti:

- **solo in presenza di uno specifico nulla-osta del Sostituto Procuratore titolare del fascicolo:**
 - nei casi di incidenti stradali con esito mortale (art. 589 bis c.p.).
- **solo in presenza di una specifica autorizzazione del Sostituto Procuratore titolare del fascicolo:**
 - nei casi di incidenti stradali con feriti in prognosi riservata o con prognosi rilasciata nella immediatezza del fatto **SUPERIORE ai 40 giorni** (lesioni gravi e gravissime art. 590 bis c.p.);
 - nei casi di incidenti stradali con feriti - qualunque sia la prognosi - in cui sia stato contestato anche un reato previsto dal Codice della Strada perseguibile d'ufficio.

Gli Uffici di P.G. sono invece autorizzati, in via preventiva, senza specifico provvedimento da parte della Procura della Repubblica al rilascio, ad istanza di parte, di informazioni e di copie degli atti di polizia giudiziaria che descrivono le modalità dell'incidente (rilievi e accertamenti urgenti, verbali di dichiarazioni raccolte dalla P.G., schizzi planimetrici, documentazione fotografica), indipendentemente dal decorso di termini dal fatto e dalla presentazione di querela:

- nei casi di incidenti stradali con feriti, qualora la prognosi rilasciata nell'immediatezza del fatto sia **INFERIORE o PARI a 40 giorni** ovvero quella definitiva (lesioni lievi per cui è prevista, quale condizione di procedibilità, la querela di parte) ai sensi degli artt. 116 c.p.p., 11, comma 4, del Codice della Strada e 21, comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione.

Soltanto in caso di estrema necessità ed urgenza l'interessato può chiedere l'autorizzazione o nulla osta direttamente alla Procura della Repubblica.

Chi può richiederlo

La richiesta può essere presentata da:

- **Soggetti direttamente coinvolti nel sinistro stradale:** conducenti, passeggeri, pedoni (parti: indagato, imputato, persona offesa);
- **Difensori nominati dalle parti;**
- **Terzi** (Soggetti privati quali ad esempio Compagnie assicurative, titolari di diritti sui veicoli, proprietari, locatori o locatari di veicoli in leasing, etc) purché muniti di delega dell'avente diritto (alla delega va sempre unita copia del documento di identità del delegante) con esclusione dei Soggetti pubblici (Enti, INPS, INAIL etc.).

Cosa devo fare per

La richiesta deve essere effettuata in carta libera compilando in tutte le sue parti l'apposito stampato scaricabile dal sito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca e deve essere trasmessa in modalità elettronica, tramite PEC, all'Ufficio dibattimento e Segreteria penale all'indirizzo dibattimento.procura.lucca@giustiziacert.it.

Alla domanda, firmata e scannerizzata, dovranno essere allegati i seguenti documenti indispensabili per l'avvio della procedura:

- in caso di richiesta presentata dalla Parte coinvolta nel sinistro stradale: fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'avente diritto *oppure in caso di conferimento di delega* atto di delega sottoscritto dal delegante e fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del delegante e del delegato;
- in caso di richiesta presentata dal Difensore: procura speciale;
- in caso di richiesta presentata da Compagnia assicurativa: 1) atto di conferimento della delega sottoscritto dal delegante e fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del delegante e del delegato 2) atto di conferimento incarico da parte dell'assicurato e copia del documento di identità dell'assicurato (oppure copia della polizza assicurativa).

Modulistica

Disponibile sul sito.

Normativa di riferimento

L'art. 11, comma 4, del nuovo Codice della strada prevede che " Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi."

Coerentemente il regolamento dello stesso codice (art. 21 commi da 3 a 6) stabilisce che :

- *per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente*
- *il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.*
- *in caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.*

Altre informazioni

Si informa che le richieste pervenute al di fuori dai casi sopra indicati, con altre modalità o che risultino incomplete, non potranno essere prese in carico e verranno restituite inavase al mittente, invitando l'utenza a rivolgersi direttamente agli Organi di polizia intervenuti, nel rispetto della citata normativa.